

CRISI D'IMPRESA

Schema del decreto legislativo di modifica del CCII: nuove definizioni

di Francesca Dal Porto

Seminario di specializzazione

CRISI D'IMPRESA E OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 17.03.2022 recepisce la Direttiva Ue 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di **ristrutturazione preventiva**, l'**esdebitazione** e le **interdizioni**, nonché le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione e **modifica la Direttiva Ue 2017/1132** (Direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).

Il legislatore europeo ha richiesto la predisposizione di “**quadri di ristrutturazione**”, vale a dire misure e procedure volte al **risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, delle condizioni o della struttura delle sue attività e passività o del capitale**, quali la vendita di attività o di parti dell'impresa e la vendita dell'impresa in regime di continuità aziendale o anche una combinazione di questi elementi, per consentire ai debitori un risanamento precoce che possa prevenire l'insolvenza evitando che imprese sane vengano liquidate.

Il **13 maggio 2022** è pervenuto il parere del Consiglio di Stato sullo **schema di decreto**, espresso a seguito dell'adunanza della Commissione speciale del **1° aprile 2022**.

Il **26 maggio 2022** sono pervenuti i **pareri non ostativi** con osservazioni delle Commissioni del Senato, il parere favorevole della XIV Commissione del Senato, i pareri favorevoli con osservazioni delle Commissioni II e XIV della Camera ed il parere favorevole con condizione della Commissione V della Camera.

Il provvedimento è suddiviso in due capi e si compone di 53 articoli.

Il Capo I è intitolato “**Modifiche al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto**

legislativo 12 gennaio 2019, n. 14” e interviene appunto sul Codice della crisi, apportando le **modifiche necessarie per renderlo conforme alla direttiva** e le collegate modifiche di riassetto, semplificazione e coordinamento.

Lo schema di decreto legislativo apporta tutta una serie di **modifiche a definizioni** contenute nel codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

La definizione di “crisi” di cui alla lettera a), è stata sostituita con una definizione che tiene conto della modifica dell'articolo 3 sugli assetti organizzativi e che ricomprende le **situazioni di squilibrio economico-finanziario e patrimoniale** e le inquadra in una prospettiva temporale più ampia di quella presente nella disciplina degli indicatori della crisi originariamente dettata dal Codice.

Le definizioni di cui alle lettere g) e u) sono state abrogate in quanto, la prima, relativa alle **“grandi imprese”**, era richiamata soltanto nell'articolo 12, integralmente sostituito con disposizione che riguarda la composizione negoziata istituita con il D.L. 118/2021, convertito, con modificazioni, dalla **L. 147/2021**.

La seconda definizione si riferiva invece agli OCRI, anch'essi **venuti meno** con la modifica del Titolo II e con la riscrittura delle misure di allerta, la soppressione degli indicatori della crisi e l'abrogazione della composizione assistita ivi disciplinati.

È stata modificata la lettera h), contenente la **definizione di gruppo di imprese**, per recepire quella contenuta nell'[articolo 13 D.L. 118/2021](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 147/2021, e trasfusa con lo schema di decreto legislativo all'interno del Titolo II, con la modifica dell'articolo 25.

È stata inserita, con la lettera m-bis), la definizione di **“strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza”**.

La definizione consente inoltre di recepire la **definizione di ristrutturazione** contenuta nell'articolo 2, paragrafo 1, numero 1, della Direttiva.

L'espressione è stata modificata rispetto a quella dei **“quadri di ristrutturazione preventiva”** inserita nella versione dello schema di decreto approvato il 17.03.2022 per evitare i problemi applicativi che sarebbero sorti da una definizione che **non comprendeva le procedure di risoluzione concordata della crisi e dell'insolvenza** puramente liquidatorie non funzionali alla prosecuzione dell'attività.

La maggiore articolazione della definizione inserita, che comprende anche le misure e gli strumenti per la **liquidazione**, anche atomistica, del patrimonio e delle attività, recepisce il suggerimento formulato dal Consiglio di Stato sulla precedente definizione volto a precisare con maggiore chiarezza **l'estranchezza della composizione negoziata rispetto alle procedure regolate dal Codice**.

Va infatti sottolineata la **natura e la funzione della composizione negoziata**, che rappresenta non una procedura ma un **percorso di negoziazione**, volontario e stragiudiziale, all'esito del quale il debitore può **perseguire il risanamento dell'attività** facendo ricorso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal Codice (come previsto dall'articolo 23, nel testo modificato dallo schema di decreto legislativo).

La lettera o-bis) contiene la definizione **dell'esperto nominato** per la conduzione delle trattative in cui si sostanzia la composizione negoziata, come da suggerimento del Consiglio di Stato.

Non è stata utilizzata la parola “**professionista**” in quanto, secondo quanto dispone l'articolo 13, l'esperto può essere anche un **manager con esperienza nella ristrutturazione aziendale**, sono state utilizzate le parole “**terzo e indipendente**” per evidenziare la diversa natura di tale figura rispetto a quelle esistenti e sono stati inseriti i riferimenti normativi della composizione negoziata e della procedura di nomina al fine di collocare con precisione la definizione nell'ambito del Codice.